



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 631 DEL 17/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 605 del 14 aprile 2022 è stato sottoscritto con l'ASST Bergamo Est di Seriate specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in anatomia patologica, cardiocirurgia, chirurgia pediatrica, diagnostica per immagini, endoscopia digestiva, infettivologia, medicina di laboratorio, neurochirurgia e reumatologia;

Premesso, altresì, che l'ASST Bergamo Est ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

Considerato che le prestazioni specialistiche richieste dovranno essere garantite nelle forme e nei tempi di seguito indicati:

- consulenze specialistiche presso la sede dell'ASST Bergamo Est, in elezione o con richiesta da evadersi di norma entro le 48 ore feriali successive;
- consulti richiedibili in urgenza previo accordo telefonico diretto tra i professionisti in servizio presso le rispettive aziende per consentire la migliore tempestività di risposta richiesta dal caso, fatti salvi gli impegni previsti dalla turnistica programmata presso questa ASST;
- accessi in urgenza per interventi di chiusura del "dotto di Botallo" in pazienti non trasportabili eseguiti presso il presidio ospedaliero di Seriate;
- interventi in ambito di radiologia interventistica da eseguirsi presso questa azienda;

- endoscopia digestiva di III livello e di maggiore complessità, da eseguirsi presso questa azienda;
- esami elettivi di diagnostica da eseguirsi presso questa azienda;
- visite specialistiche da eseguirsi presso questa azienda, sulla base di apposita programmazione, previo accordo tra le strutture coinvolte;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, comma 2, punto c), che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione, prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale" che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7013 del 26 settembre 2022 recante "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR", che ha introdotto nuove regole per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie per favorire l'elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane;
- la deliberazione n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 a oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale", che ha confermato sostanzialmente il contenuto del precedente provvedimento n. XI/7013/2022, introducendo, nel contempo, alcune modifiche;

Acquisiti i pareri dei direttori e dei responsabili delle SC/SSD coinvolte;

Dato atto che, nel caso in cui l'attività debba essere prestata presso le sedi dei presidi dell'ASST Bergamo Est, i direttori e i responsabili delle SC/SSD interessate individueranno tra i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo ovvero specialisti ambulatoriali presso la propria SC/SSD i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità o ex artt. 42 e 43 dell'ACN della specialistica ambulatoriale;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica da eseguirsi presso l'ASST Bergamo Est sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo a essere espletate;
- gli introiti derivanti dalle attività erogate presso la sede di questa ASST, oltre il debito orario, saranno ripartiti applicando i criteri previsti dal vigente regolamento per la solvenza aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico

dell'azienda ove dovute, nel pieno rispetto delle linee guida di cui alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023;

Visto il testo della convenzione allegato al presente provvedimento, condiviso con l'ASST Bergamo Est;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'ASST Bergamo Est la convenzione per l'erogazione, nell'arco temporale 1 aprile 2025 – 31 marzo 2027, di prestazioni specialistiche, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di disporre, inoltre, che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività presso la sede di questa ASST oltre il debito orario siano ripartiti tra l'azienda e il personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo i criteri previsti dal regolamento aziendale vigente per la solvenza aziendale;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta azienda e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato.
5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

TRA

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati (d'ora in poi "Azienda")

e

ASST Bergamo Est, con sede legale in Seriate (BG), Via Paderno n. 21, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-bergamoest.it, C.F. e Partita IVA n. 04114380167, rappresentata dal Direttore generale dr. Marco Passaretta (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definite congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- nel corso degli ultimi anni, con regolarità e reciproca soddisfazione delle Parti, l'Azienda ha garantito al Titolare della convenzione, sulla base di apposite convenzioni, attività di consulenza nelle discipline di cardiocirurgia, chirurgia pediatrica, endoscopia digestiva, infettivologia, neurochirurgia e reumatologia e l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio;
- il Titolare della convezione ha chiesto il rinnovo della convenzione;
- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale", l'Azienda ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;
- le Parti dichiarano di conoscere reciprocamente il codice di comportamento delle

	rispettive organizzazioni impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei loro contenuti e danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L'Azienda si impegna all'esecuzione delle attività richieste dal Titolare della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti della stessa, per il tramite di dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo ovvero specialisti ambulatoriali che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità o ex artt. 42 e 43 dell'ACN vigente della specialistica ambulatoriale, alle condizioni previste dalla presente convenzione, in applicazione del regolamento citato in premessa e della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023.	
	2.2 L'attività specialistica viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze del servizio ospedaliero, nelle discipline sotto specificate per ciascuna delle quali le Parti individueranno un proprio responsabile di settore della convenzione (di norma i direttori delle singole SC coinvolte) incaricato della programmazione e della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni di propria competenza e sarà garantita tramite:	
	2.2.1 consulenze specialistiche di cardiocirurgia (adulto), chirurgia pediatrica, neurochirurgia (visite parere e/o indagini ecografiche) presso l'ospedale di Seriate e presso l'ospedale di Alzano Lombardo (SC Oncologia), in elezione o con richiesta da evadersi di norma entro le 48 ore feriali successive (per i consulti richiedibili in	

	urgenza vengono presi accordi telefonici diretti tra i professionisti in servizio presso	
	l’Azienda e il Titolare della convenzione per consentire la migliore tempestività di	
	risposta richiesta dal caso, fatti salvi gli impegni previsti dalla turnistica programmata	
	presso la struttura di appartenenza), oltre che consulenze specialistiche di genetica	
	medica da evadersi funzionalmente alla diagnostica prenatale, alla diagnostica	
	correlata alle neoplasie colon- retto e alla patologia oncologica mammaria secondo gli	
	accordi tecnici formalizzati tra gli specialisti dell’Azienda e del Titolare della	
	Convenzione; tali prestazioni saranno da evadersi entro le 48 ore o secondo i sopra	
	citati accordi tra professionisti;	
	2.2.2 accessi in urgenza per interventi di chiusura del “dotto di Botallo” in	
	pazienti non trasportabili, eseguiti da équipe di tre medici cardiocirurghi presso	
	l’ospedale di Seriate;	
	2.2.3 esami elettivi di diagnostica da eseguirsi presso l’Azienda:	
	a) indagini di diagnostica strumentale (radiologia e medicina nucleare)	
	b) lettura in remoto di EEG;	
	2.2.4 esami elettivi di diagnostica di laboratorio (laboratorio chimica-clinica,	
	microbiologia, citologia, anatomia patologica e genetica molecolare in applicazione	
	delle deliberazioni di Giunta regionale n. XII/2442 e n. XII/2444 del 3 giugno 2024) da	
	eseguirsi presso l’Azienda prevedendo che il Titolare della convenzione provveda,	
	utilizzando il software in remoto, alla preventiva programmazione e acquisizione dei	
	referti assicurati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente nonché	
	alla consegna dei campioni biologici presso le sedi dei laboratori indicati dall’Azienda	
	(sono escluse le prestazioni da eseguirsi in urgenza nelle fasce orarie di attività coperte	
	da turni di pronta disponibilità);	
	2.2.5 interventi di radiologia interventistica da eseguirsi presso la sede	

	dell'Azienda, da evadersi nell'arco di 72 ore e comunque nelle tempistiche conseguenti	
	a criteri di priorità stabiliti dal consulente medico radiologo interventista, prevedendo	
	che il Titolare della convenzione provveda all'invio della richiesta per iscritto	
	corredata da immagini, da parametri bioumorali e da anamnesi del paziente (quanto	
	sopra anche in ottemperanza ai dettami regionali relativi al trattamento delle	
	emorragie digestive (deliberazione di Giunta regionale n. XII/2004 del 13 marzo 2024).	
	2.2.6 visite specialistiche (tutte le specialità) presso la sede dell'Azienda previo	
	accordo tra le strutture (responsabili di settore della convenzione individuati nei	
	direttori delle singole SC coinvolte).	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:	
	3.1.1 per consulenze specialistiche di cui al punto 2.2.1:	
	- nelle discipline di cardiocirurgia (adulto), chirurgia pediatrica, neurochirurgia da	
	effettuarsi presso l'ospedale di Seriate e presso l'ospedale di Alzano Lombardo (SC	
	Oncologia) (visite parere e/o indagini ecografiche), in elezione o con richiesta da	
	evadersi di norma entro le 48 ore feriali successive, la tariffa oraria lorda di € 100,00	
	(cento/00) con tariffa minima non inferiore a un'ora per accesso e un rimborso spese	
	pari a € 20,00 (venti/00) a copertura dei costi e tempi di trasferimento per accesso;	
	- in genetica medica (diagnosi prenatale) presso il Titolare per importo complessivo	
	di € 100,00 (cento/00) omnicomprensivi per ciascuna consulenza;	
	3.1.2 per accessi in urgenza di cui al punto 2.2.2 (interventi di chiusura del "dotto di	
	Botallo" in pazienti non trasportabili) eseguiti presso l'ospedale di Seriate importo	
	complessivo di € 3.532,00 (tremilacinquecentotrentadue/00) omnicomprensivi dei	
	compensi professionali (€ 900,00 a professionista), rimborsi spese, utilizzo di	
	strumentari dell'Azienda (€ 500,00);	

	3.1.3.a per esami elettivi e in urgenza di diagnostica strumentale di cui al punto	
	2.2.3, lett. a) (radiologia, e medicina nucleare) da eseguirsi presso la sede dell’Azienda,	
	la tariffa aziendale scontata del 15%; il medico specialista dell’ospedale di Sariate	
	richiedente la prestazione provvede a formulare preventivamente l’indicazione	
	all’indagine condividendola con i direttori delle SC competenti dell’Azienda che	
	programmano l’attività concordata in base a criteri di appropriatezza, urgenza e, per	
	quanto riguarda la medicina nucleare, all’effettiva disponibilità del radiofarmaco;	
	sono a carico del Titolare della convenzione responsabilità e oneri connessi al trasporto	
	dei pazienti;	
	3.1.3.b per le prestazioni di interpretazione e refertazioni di indagini	
	elettroencefalografiche di cui al punto 2.2.3, lett. b) da eseguirsi presso la sede	
	dell’Azienda da parte degli specialisti della SS Neurofisiopatologia, l’importo	
	complessivo di € 100,00 (cento/00) onnicomprensivi per ciascun referto; sono a carico	
	del Titolare della convenzione responsabilità e oneri connessi alla realizzazione del	
	tracciato e alla trasmissione su supporto informatico o per via telematica;	
	3.1.4 per esami elettivi e di diagnostica di medicina di laboratorio di cui al punto	
	2.2.4 (da effettuare presso la sede dell’Azienda da parte dei laboratori di chimica	
	clinica, microbiologia, citologia, anatomia patologica e genetica molecolare) la tariffa	
	del nomenclatore regionale vigente al momento dell’effettuazione degli stessi	
	accertamenti; il Titolare della convenzione provvede alla programmazione su sistema	
	informativo, alla stampa dei referti validati; sono a carico dello stesso Titolare della	
	convenzione responsabilità e oneri connessi al prelievo, conservazione e trasporto dei	
	campioni;	
	3.1.5 per le prestazioni interventistiche di cui al punto 2.2.5 da eseguirsi presso la	
	sede dell’Azienda da parte degli specialisti delle strutture competenti, le tariffe di cui	

all'allegato 1 alla presente convenzione;

3.1.6 **per ogni visita specialistica di cui al punto 2.2.6**, da eseguirsi presso la sede dell'Azienda, la tariffa di € 65,00 (sessantacinque/00).

3.2. Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi comprensivi dei compensi dei professionisti che hanno effettivamente prestato l'attività, cui verranno corrisposte le quote previste dal piano attuativo dell'Azienda per l'organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, e di ogni onere aggiuntivo e accessorio a carico dell'Azienda.

3.3 L'Azienda trasmetterà al Titolare della convenzione con cadenza periodica il prospetto degli accessi relativo all'attività svolta in relazione alla presente convenzione e procederà all'emissione di apposite fatture.

3.4 Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 60 giorni dall'emissione.

3.5 L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate.

3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento al momento della sottoscrizione.

Art. 4 DURATA

4.1 La presente convenzione ha validità dall'1 aprile 2025 con scadenza il 31 marzo 2027. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

4.3 Le Parti convengono che le prestazioni rese dall'1 aprile 2024, nelle more della sottoscrizione degli atti di rito, sono regolarizzate dalla convenzione perfezionata in data 22 maggio 2022.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679.

5.4 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui ai rispettivi codici di comportamento aziendali pubblicati sul sito www.asst-pg23.it e www.asst-bergamoest.it.

5.5 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo all'Azienda per le attività svolte dai professionisti a favore del Titolare della convenzione presso le sedi di quest'ultimo, che garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Azienda, atteso che il rapporto contrattuale con gli utenti è a esclusivo carico del Titolare della convenzione.

5.6 Le Parti concordano, altresì, che sono escluse a carico dell'Azienda le coperture

dei rischi per infortunio, compreso quello in itinere, collegati all'attività oggetto della presente convenzione svolte presso le sedi del Titolare della convenzione, nelle forme e con le limitazioni definite dall'INAIL.

5.7 Le Parti concordano, inoltre, che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2 Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in

conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE CONVENZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

7.1 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.

7.2 Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

7.3 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata al Titolare della convenzione in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 48,00 atteso che la presente convenzione è firmata digitalmente e si compone di nove pagine e due pagine di allegato.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

8.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

Il Direttore generale

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

dott. Marco Passaretta

Allegato 1

Cod.	Descrizione prestazione	Tariffa	Tariffa
prestazione		elezione	urgenza
2069805101	Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto e ano	192,66	288,99
2069802101	Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'esofago	192,66	288,99
2069803101	Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco	192,66	288,99
20699999133	Sigmoidoscopia	196,20	294,30
20699999144	Sclerosi varicesofagee	232,30	348,45
20699999146	Sostituzione PEG	62,88	94,32
20699999147	Colonscopia	283,75	425,62
20699999150	Controllo endoscopico di sanguinamento colon	398,01	597,02
20699999151	Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico duodenale	396,36	594,54
20699999152	Decompressione intestinale	356,42	534,63
20699999153	EGDS	224,17	336,25
20699999154	ERCP	1.469,39	2.204,09
20699999156	Legatura varici esofagee	131,48	192,22
	Trattamento-emostasi con APC (per seduta) - intestino	444,62	666,92
	Trattamento-emostasi con APC (per seduta) - stomaco	378,96	568,43
	Trattamento-emostasi con Gold Probe –		767,43

Codice	Descrizione prestazione	Tariffa
	prestazione	
	Aortografia, arteriografia dell'arto inferiore, arteriografia selettiva del tripode celiaco, arteriografia selettiva della mesenterica superiore, arteriografia selettiva epatica, arteriografia selettiva rami dell'aorta (compreso costo materiali € 250,00 per procedura)	1.096,66
61099999135	Applicazione di device per emostasi (compreso costo materiali € 414,45)	594,69
61099999128	Bilioplastica (compreso costo materiali € 429,72)	660,00
61099999138	Chemioembolizzazione (compreso costo materiali € 1.245,44)	1.565,19
61099999127	Colangiografia attraverso drenaggio biliare (compreso costo materiali € 429,72)	622,00
61099999124	Colangiografia percutanea (compreso costo materiali € 429,72)	660,00
61099999137	Embolizzazione arteriosa (compreso costo materiali € 1.245,44)	1.565,19
61099999130	Posizionamento protesi metallica biliare (STENT) (compreso costo materiali € 1.225,34)	1.543,08
61099999125	PTC con drenaggio biliare transepatico (compreso costo materiali € 429,72)	660,00
61099999136	Radiofrequenza (compreso costo materiali € 1.995,55)	2.567,79
61099999134	TIPS (compreso costo materiali € 2.144,76)	2.837,68
61099999140	Filtro cavale (compreso costo materiali € 257,00)	470,64
61099999131	Angioplastica (PTA) (compreso costo materiali € 232,63)	443,21
61099999132	Angioplastica con stenting (compreso costo materiali € 620,41)	869,76

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 532/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 17/04/2025

Il direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 150.000,00 (presunto)		€ 150.000,00 (presunto)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 17/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-aut	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520020	Ric.att cons.san LP - ATS/ASST Reg- art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 150.000,00 (presunto)		€ 150.000,00 (presunto)

Bergamo,

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.532/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
